ALLEGATO B

Schema di contratto di sponsorizzazione

Allestimenti e luminarie natalizie – Festività 2026/2027

TRA

il Comune di Foggia, con sede in Corso Garibaldi 58, C.F. e P. IVA 00363460718, rappresentato da [nominativo], dirigente del [servizio], legittimato alla stipula in forza di [atto], di seguito denominato «Comune»,

E

[nome o denominazione], C.F. [codice fiscale], P. IVA [se attribuita], con sede o domicilio in [indirizzo], in persona di [firmatario ed eventuale titolo di rappresentanza], di seguito denominato «Sponsor»;

PREMESSO CHE

a) con determinazione n. [numero] del [data] il Comune ha approvato l'avviso pubblico per la sponsorizzazione di allestimenti e luminarie natalizie e i relativi allegati;

b) lo Sponsor ha presentato la proposta acquisita al prot. n. [numero] del [data], avente a oggetto [intervento]; sono stati assolti gli adempimenti di pubblicità applicabili e verificati l'interesse pubblico, la congruità economica e i requisiti per la stipula;

c) con nota prot. n. [numero] del [data] il dirigente, per il tramite dell'Assessore competente, ha comunicato alla Giunta l'intenzione di stipulare; con determinazione n. [numero] del [data] è stata disposta la stipula, tenuto conto delle eventuali prescrizioni della Giunta [estremi];

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e corrispettivo

1. Lo Sponsor si obbliga a sostenere [intervento e sito] mediante sponsorizzazione [finanziaria / tecnica / mista]. Formano parte integrante del contratto la proposta accolta, il quadro economico, il calendario e le prescrizioni individuati in calce. Per pluralità di sponsor, l'allegato [riferimento] identifica ciascun contraente, il valore e l'oggetto delle obbligazioni assunte.
2. Il valore complessivo della sponsorizzazione è pari a € [importo], IVA esclusa, di cui € [importo] per la componente finanziaria ed € [importo] per la componente tecnica. Il valore della controprestazione pubblicitaria è pari a € [importo], oltre IVA ove dovuta.

Art. 2 – Obbligazioni del Comune

1. Il Comune si obbliga ad assicurare la seguente visibilità: [nome o marchio, canali, materiali, numero e durata delle menzioni; eventuale targa, dimensioni, ubicazione e periodo di esposizione]. I materiali sono sottoposti a preventiva approvazione del Comune, che documenta le prestazioni pubblicitarie eseguite. Non sono garantiti risultati commerciali né diritti di esclusiva. L'uso dello stemma è subordinato a espressa autorizzazione.

Art. 3 – Obbligazioni dello Sponsor

1. Per la quota finanziaria, lo Sponsor corrisponde € [importo] tramite [canale istituzionale e causale]. Anticipi: [importi e scadenze]; saldo entro quindici giorni dalla conclusione dell'intervento, fissata al

[data], salvo diverso termine motivato [termine e motivazione]. Garanzia di pagamento, se richiesta: [tipo ed estremi]. In caso di accollo: [creditore, titolo, importo e prova dell'adempimento].

2. Per la quota tecnica, lo Sponsor esegue a propria cura e spese [prestazioni e quantità], anche per mezzo di [esecutori e qualificazioni, o termine per la verifica]. Restano a carico del Comune esclusivamente [nessun onere / prestazioni, importi e atti di copertura]. Lo Sponsor assume gli adempimenti e gli oneri relativi ai propri messaggi pubblicitari.

Art. 4 – Sicurezza, responsabilità e assicurazione

1. Lo Sponsor acquisisce i titoli di propria competenza, osserva le prescrizioni tecniche di cui all'art. 5 dell'avviso e consegna le attestazioni prescritte prima della messa in esercizio. Garantisce la sicurezza dei percorsi, degli accessi e delle lavorazioni. In presenza di pericolo dispone l'immediata interruzione dell'esercizio, provvede alla messa in sicurezza e informa il referente comunale.
2. Per le prestazioni che comportano rischi verso terzi, prima dell'avvio lo Sponsor documenta la copertura RC [compagnia, numero di polizza, massimale e validità], estesa a posa, esercizio, manutenzione, rimozione e ripristino. È ammessa una polizza in corso di validità con copertura specifica dell'intervento, anche mediante appendice.
3. Lo Sponsor risponde dei danni imputabili a fatto proprio o dei soggetti di cui si avvale e tiene indenne il Comune dalle corrispondenti pretese di terzi. Restano ferme le responsabilità proprie del Comune e gli obblighi inderogabili di ciascuna parte.

Art. 5 – Durata e ripristino dei luoghi

1. Il contratto decorre dalla sottoscrizione e ha termine il [data]. Si osserva il seguente calendario: posa [date]; fruizione e accensione [periodo e orari]; rimozione e ripristino entro il [data]. Referente per la manutenzione e la reperibilità: [nominativo, recapito e tempi d'intervento].
2. I beni [restano di proprietà dello Sponsor e sono messi a disposizione per la durata convenuta / sono ceduti al Comune con espressa accettazione]. La scadenza del periodo di fruizione non estingue gli obblighi di sicurezza, rimozione e ripristino.

Art. 6 – Verifiche e controlli

1. Il Comune verifica l'adempimento delle obbligazioni e contesta tempestivamente per iscritto le difformità, assegnando un termine congruo per la regolarizzazione, salva l'immediata sospensione per pericolo. A conclusione dell'intervento le parti danno atto delle prestazioni effettivamente rese, della visibilità assicurata e dello stato dei luoghi. I controlli del Comune non sostituiscono le verifiche proprie degli esecutori e dei tecnici abilitati.

Art. 7 – Foro competente

1. Per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Foggia, ferme la giurisdizione e le competenze inderogabili.

Art. 8 – Recesso e sopravvenuta impossibilità di esecuzione

1. Il Comune può recedere dal contratto prima della scadenza per motivate ragioni di pubblico interesse e nei casi previsti dall'art. 12 del Regolamento, con tempestiva comunicazione formale allo Sponsor, recante motivazione, decorrenza e prescrizioni per la riconsegna dei luoghi.

2. In caso di impedimento, anche per condizioni meteorologiche avverse o mancato rilascio di un titolo, le parti verificano la possibilità di concordare per iscritto una diversa localizzazione o un nuovo calendario, nel rispetto dell'avviso. In caso di cessazione sono contabilizzate le prestazioni effettivamente rese e sono restituite le somme non utilizzate per la destinazione pattuita, fatti salvi i diritti previsti dalla legge. La modifica della destinazione delle somme richiede accordo scritto.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

1. Per l'inadempimento di obblighi contrattuali la parte adempiente può intimare diffida ai sensi dell'art. 1454 del codice civile. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Il ricorso a esecutori qualificati per le prestazioni tecniche non costituisce cessione e non libera lo Sponsor dagli obblighi assunti.
2. Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento, il Comune può avvalersi della clausola risolutiva espressa qualora lo Sponsor rechi danno all'immagine dell'Ente o ricorra una delle ipotesi contemplate dall'art. 12 del Regolamento: conflitto di interessi, messaggio pregiudizievole per l'immagine del Comune o le sue iniziative, inaccettabilità della sponsorizzazione per motivi di pubblico interesse, contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume o ragioni di inopportunità generale. La clausola si applica altresì in caso di cessione vietata del contratto o di prosecuzione dell'esercizio in violazione di un ordine di sospensione per pericolo.
3. La risoluzione opera quando il Comune comunica formalmente allo Sponsor la propria volontà di avvalersi della clausola, precisandone i presupposti. Restano fermi il diritto al risarcimento del danno e gli obblighi di messa in sicurezza e ripristino.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. I dati relativi alla stipula e all'esecuzione del contratto sono trattati secondo l'informativa di cui all'art. 13 dell'avviso. Il Comune non comunica allo Sponsor i dati personali dei fruitori per finalità promozionali.

Art. 11 – Disciplina fiscale e spese contrattuali

1. Si applicano l'art. 17 del Regolamento comunale e la normativa fiscale vigente. Per la componente tecnica il Comune fattura la controprestazione pubblicitaria e lo Sponsor la prestazione eseguita per pari valore, nei limiti degli obblighi tributari rispettivamente applicabili. Il regime IVA, i documenti dovuti, i conguagli e le scadenze sono individuati come segue: [estremi dell'inquadramento del Servizio finanziario e condizioni]. Restano fermi i termini tributari inderogabili.
2. Sono a carico dello Sponsor le spese contrattuali, di bollo e di registrazione, ove dovute e nei limiti di legge. La stipula non esonera dal pagamento di tributi o canoni dovuti per l'occupazione di suolo o per la pubblicità. Le eventuali agevolazioni richiedono i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.

Art. 12 – Domicilio e comunicazioni

1. Per le comunicazioni inerenti al contratto, il Comune elegge domicilio in Foggia, Corso Garibaldi 58, PEC protocollo.generale@cert.comune.foggia.it; lo Sponsor in [indirizzo], PEC o altro recapito con prova di ricezione [recapito].

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano il Regolamento comunale, l'avviso, il codice civile e le norme di settore. Le modifiche al contratto richiedono la forma scritta e gli atti comunali pertinenti.

Documenti contrattuali allegati: [titoli, date, protocolli].

Letto, approvato e sottoscritto. Foggia, [data].

Per il Comune di Foggia – Il Dirigente: [nome e sottoscrizione]

Per lo Sponsor: [nome, qualifica e sottoscrizione]